

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 06/E/130316

San Fior, lì 16/03/2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **Memorandum novità e prossime scadenze.**

CONTRIBUTI INPS 2013 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Per la prima volta, da quest'anno, l'Istituto non invierà più ad artigiani e commercianti le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei fissi contributivi: perciò sarà necessario abilitarsi all'applicazione "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti" del sito web www.inps.it ed ottenere un codice Pin scegliendo una delle seguenti modalità:

- presentandosi all'ufficio Inps competente munito di documento di identità e chiedendo il proprio Pin che verrà rilasciato immediatamente;
- richiedendo il Pin direttamente dal sito www.inps.it, cliccando su "il pin online" e poi su "richiedi Pin". Compilata la richiesta il sistema invierà all'indirizzo e-mail indicato la prima parte del codice, mentre l'ultima parte verrà spedita tramite posta all'indirizzo di residenza inserito.

Una volta ottenuto il codice Pin, tramite i "Servizi on line" sul sito www.inps.it, ogni contribuente potrà accedere alla propria posizione (cassetto previdenziale) e visualizzare le rate dei contributi fissi.

Si ricorda che i **contributi fissi**, calcolati sul minimale, devono essere versati in quattro rate alle **scadenze del 16 maggio 2013**, 20 agosto 2013, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la Circolare n.27 del 12 febbraio 2013 l'Inps ha definito le aliquote per il periodo di imposta 2013 per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, cioè coloro che dichiarano redditi derivanti da:

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali;
- attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di €5.000 annuo);
- attività di amministratore di una Srl commerciale e contestuale qualifica di socio;
- vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di €6.410,26 annui);
- associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Categoria	Aliquota
Collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità	20%
Collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia	27,72% fino a € 99.034

Il minimale di reddito per l'anno 2013 per conseguire un anno intero di contribuzione effettiva da parte degli iscritti è pari ad €15.357.

NUOVE MISURE DAL 2013 PER I CONTRIBUTI ENASARCO

Il regolamento delle attività istituzionali Enasarco, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, ha previsto aumenti progressivi delle aliquote, dei minimali e dei massimali contributivi negli anni successivi alla sua entrata in vigore. Proprio in virtù di questi gradualisti innalzamenti sono da annotare alcune modifiche per l'anno appena cominciato.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, infatti, l'aliquota contributiva è passata al 13,75% (rispetto alla misura del 13,50% fissata per gli anni precedenti). Si tratta del primo scalino di innalzamento di un percorso che porterà l'aliquota a quota 17% nel 2020.

Le modifiche, poi, riguardano anche i massimali provvigionali, ovvero il limite provvigionale non frazionabile raggiunto il quale il contributo previdenziale non è più dovuto per l'anno in corso. Il massimale provvigionale per l'anno 2013 sarà di € 32.500 per gli agenti monomandatari e di € 22.000 per gli agenti plurimandatari.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Da ultimo è opportuno segnalare che i minimali contributivi, di € 800 per i monomandatari e di € 400 per i plurimandatari, saranno rivalutati secondo l'indice Istat a partire dall'anno in corso.

Le nuove misure per il 2013

Aliquota contributiva	6,875% per tutti gli agenti
Massimale provvigionale annuo	€ 22.000,00 per gli agenti plurimandatari (per ciascun preponente) € 32.500,00 per gli agenti monomandatari.
Minimale contributivo annuo	€ 400,00 per gli agenti plurimandatari (per ciascun preponente). € 800,00 per gli agenti monomandatari

LA TENUTA "FACOLTATIVA" DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

A decorrere dal periodo di imposta 2012 è stato soppresso l'obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai fini del rispetto della normativa vigente in tema di *privacy*; conseguentemente, viene a cadere l'obbligo di aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno.

La semplificazione riguarda solo l'obbligo di tenuta di un documento che riepiloghi annualmente l'adozione delle misure minime di sicurezza; nulla, infatti, viene innovato con riguardo al rispetto delle stesse misure, tutt'oggi previsto dall'art. 34, co.1 del D.Lgs. n.196/03.

Imprese, professionisti, enti privati e pubblici e, in generale, chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono sempre strutturare le proprie organizzazioni al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. La normativa obbliga a diversi adempimenti, tra cui:

1. la nomina del **titolare del trattamento dei dati**, che generalmente coincide con la Società, nella persona del suo Legale rappresentante;
2. la nomina dei **responsabili del trattamento dei dati**;
3. la nomina degli **incaricati al trattamento dei dati**;
4. la nomina dell'**amministratore di sistema**;
5. il rilascio di apposita informativa;
6. la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati;
7. la notificazione al Garante della *Privacy*, quando ricorra l'obbligo;

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

8. l'**adozione di idonee misure di sicurezza**, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre ad un ragionevole margine il rischio di:
- a. sottrazione, alterazione, perdita degli stessi;
 - b. accesso non autorizzato da parte di terzi;
 - c. trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.

MODELLO EAS: ENTI NON COMMERCIALI ALLA VERIFICA DELL'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

Gli enti privati non commerciali di tipo associativo che intendono fruire di agevolazioni fiscali sono obbligati a presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il Modello EAS.

Per talune categorie di enti è prevista una modalità di compilazione semplificata.

Per effetto delle disposizioni del D.L. n.225 del 29/12/10, agli enti privati non commerciali di tipo associativo che non avevano assolto all'obbligo in fase di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2009, è stato concesso di effettuare la prima presentazione del modello entro il 31 marzo 2011 senza alcuna conseguenza.

Le istruzioni alla compilazione del modello Eas affermano letteralmente che:

*"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".*

Pertanto, entro il prossimo **31/03/2013** dovranno essere comunicate, mediante rappresentazione telematica del modello Eas, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2012.

Occorre evidenziare che vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della rappresentazione del modello Eas, in quanto ritenute "fisiologiche".

In tal senso le istruzioni affermano che:

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli **dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31.”**

Con la **risoluzione n.125/E del 06 dicembre 2010**, l'Agenzia Entrate ha chiarito che anche le **variazioni dei dati identificativi dell'ente o del suo legale rappresentante** non necessitano la ripresentazione del modello Eas.

Gli enti privati non commerciali di tipo associativo (associazioni culturali, sportive, ecc...) dovranno, pertanto, verificare i dati già denunciati e valutare se si renda necessaria la ripresentazione del modello EAS entro il prossimo **31/03/2013**.

COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E FAMILIARI

Entro il prossimo **2 aprile** le imprese dovrebbero trasmettere l'elenco di tutti beni affidati in godimento a soci e familiari. **Da più parti è stata annunciata in via informale la proroga della suddetta scadenza**; tuttavia, ad oggi non ne è stata ancora data notizia ufficiale.

In estrema sintesi, il D.L. n.138/11 (art.2, co.36-terdecies e seguenti) ha stabilito che:

- dal 2012 i soci e i familiari dell'imprenditore che utilizzano un bene intestato alla società o alla ditta, pagando un corrispettivo inferiore al valore normale di utilizzo, devono dichiarare un reddito diverso pari a tale differenza;
- dal 2012, al verificarsi della situazione di cui al punto precedente, i costi sostenuti per il bene dato in utilizzo al socio o al familiare risultano del tutto indeducibili;
- è necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Amministrazione Finanziaria con la quale comunicare quali sono i beni utilizzati da soci e familiari. All'interno di tale comunicazione vanno anche comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci hanno effettuato nei confronti della società (tale secondo adempimento non riguarda le ditte individuali).

Nonostante le disposizioni del DL 138 trovino applicazione a partire dal 2012, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, ha stabilito l'obbligo di comunicazione anche per il 2011.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Per maggiori chiarimenti sull'argomento, rinviando alla nostra circolare 04/E/120912, liberamente scaricabile dal sito www.studioandreetta.it.

NUOVI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO)

Entro il **30 aprile 2013** dovrebbe essere inviata la lista delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 (c.d. Spesometro, ovvero "nuovi elenchi clienti-fornitori").

Anche per quanto riguarda lo spesometro, è **stata annunciata in via informale la proroga della suddetta scadenza**, ma ad oggi non ne è stata ancora data conferma ufficiale.

Il rinvio è necessario in quanto lo spesometro del 2013 è molto diverso da quello del 2012, a seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012 all'articolo 21, comma 1, del DL 78/2010 e, a tutt'oggi non sono state ancora fissate le specifiche tecniche della nuova comunicazione telematica.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE MICRO IMPRESE

Con nota del 31/01/2013, Prot. 32/0002583/MA001.A001, il Ministero del Lavoro ha precisato che "la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data **31 maggio 2013**". Pertanto, i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti dovranno **assolutamente** predisporre, entro la predetta data, il famigerato **DVR**.

Ricordiamo che, anche i datori di lavoro che occupano da 11 a 50 dipendenti, dallo scorso 5 febbraio 2013, possono (è una facoltà, non un obbligo) sostituire il "vecchio" DVR con quello redatto mediante le "procedure standardizzate".

TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI PLURIENNALI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (55 %)

Scade il **2 aprile 2013** l'ultimo giorno utile per trasmettere, con l'apposito modello in via telematica, i dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%. L'adempimento riguarda solo i soggetti che hanno sostenuto spese nel 2012, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2012. Nessun invio, invece, in caso di interventi iniziati e terminati nel medesimo periodo d'imposta.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

ACCANTONAMENTO FIRR PRESSO L'ENASARCO

Scade il **2 aprile 2013** il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all'Enasarco per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR).

ISTANZA DI RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE DOVUTE ALL'INDEDUCIBILITA' DELL'IRAP

L'Apertura del canale telematico per la trasmissione telematica delle istanze di rimborso è avvenuta a partire dalle date evidenziate qui di seguito (limitatamente ai contribuenti del Veneto e del Friuli V.G.):

Mercoledì 23 gennaio 2013:	Friuli V.G.
Lunedì 25 febbraio 2013:	Veneto (persone fisiche)
Martedì 26 febbraio 2013:	Veneto (altri soggetti) eccetto Province di VR, VI e TV
Mercoledì 27 febbraio 2013:	Altri soggetti delle Province di Verona, Vicenza e Treviso

Il modello deve essere inviato entro 60 giorni dalle suddette date, per i termini di decadenza che ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e **il 60° giorno successivo alle suddette date**; pertanto, gli eventuali ritardatari possono godere ancora di qualche giorno (maggiori informazioni nella Cir. 01/E/130109, scaricabile dal sito www.studioandreetta.it).

ENNESIMA RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La L. n.228 del 24 dicembre 2012 – all'art.1, co.473, prevede la riapertura, per la decima volta, dei termini per rideterminare il **valore dei terreni** a destinazione agricola ed edificatoria e **delle partecipazioni in società non quotate** posseduti da:

persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa,

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'art.5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale,
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2013 e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 1° luglio 2013, cadendo il 30 giugno di domenica, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Per i terreni la perizia deve essere asseverata prima della cessione.

La seconda e la terza rata debbono essere versate rispettivamente entro il 30.06.2014 ed il 30.06.2015, maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2013, e, in particolare, l'aliquota dell'imposta varia come segue:

- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

La rivalutazione può consentire notevoli risparmi dell'Irpef dovuta sulle plusvalenze originate dalle cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e di partecipazioni sociali.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La segreteria